

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione

Modifica del 20 febbraio 2014

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato al decreto del Consiglio federale del 16 dicembre 2013¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 8

1. Durata del lavoro (Art. 25)

In base all'articolo 25.2 CCL, per il 2014 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, però senza sabati e domeniche) è di 2088 ore.

2. Adeguamenti salariali (Art. 41)

In base all'articolo 41.1 CCL, i salari 2014 dei lavoratori sottoposti ... saranno aumentati in modo generale di 50 franchi al mese. Hanno diritto a questo adeguamento generale del salario i lavoratori già assunti con contratto fisso presso l'azienda prima del 1° luglio 2013. Gli aumenti salariali dovuti agli adeguamenti dei salari minimi dal 2014, nonché quelli accordati dal 1° gennaio 2013, possono essere conteggiati con questo adeguamento salariale generale. ...

3. Salari minimi (Art. 39 CCL)

Conformemente all'articolo 37.2 CCL, il calcolo del salario a ore avviene sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

¹ 2014 679

Montatore 1

Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente, in grado di lavorare in modo autonomo.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	4000.–	23.08
il 3° anno dopo l'apprendistato	4300.–	24.81
il 5° anno dopo l'apprendistato	4700.–	27.12

Montatore 2a

Dipendenti con attestato federale di capacità per un'attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	3800.–	21.93
il 2° anno dopo l'apprendistato	3900.–	22.50
il 3° anno dopo l'apprendistato	4050.–	23.37
il 4° anno dopo l'apprendistato	4300.–	24.81

Montatore 2b

Dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	3650.–	21.06
il 2° anno dopo l'apprendistato	3800.–	21.93
il 3° anno dopo l'apprendistato	3950.–	22.79
il 4° anno dopo l'apprendistato	4150.–	23.95

Montatore 2c

Dipendenti semi-qualificati, non autonomi, senza attestato di capacità svizzero, che sono in grado di eseguire lavori semplici dietro istruzione e hanno compiuto i 20 anni d'età.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	3550.–	20.48
il 2° anno dopo l'apprendistato	3650.–	21.06
il 3° anno dopo l'apprendistato	3750.–	21.64
il 4° anno dopo l'apprendistato	3900.–	22.50

Se i salari minimi sopra indicati non possono essere pagati poiché sussiste una situazione particolare e per motivi legati alla persona del lavoratore, bisogna sottoporre alla CPN, rispettivamente alla CP, una richiesta motivata per il pagamento di un salario inferiore al salario minimo, ai sensi dell'articolo 10.2 lettera l) CCL, rispettivamente articolo 11.4 lettera h) CCL. La CPN deciderà in merito tenendo conto degli aspetti della promozione dell'integrazione e della tolleranza sociale. Il formulario per la domanda può essere richiesto alla segreteria della CPN oppure scaricato dal sito della CPN.

4. Rimborso spese per lavoro fuori sede (Art. 44 CCL)

Ai sensi dell'articolo ... 44.2 CCL sussiste un diritto ad un'indennità per le spese derivanti dal lavoro fuori sede, se il luogo di lavoro esterno si trova

- al di fuori di un raggio di 10 km di distanza, oppure
- ...

dalla sede dell'azienda/luogo di assunzione.

In base all'articolo 44.3 CCL, l'indennità per il pranzo ammonta a 15 franchi/giorno.

5. Rimborso spese per l'uso di un veicolo privato (Art. 45 CCL)

In base all'articolo 45.2 CCL, l'indennità per l'uso dell'auto privata ammonta a 60 centesimi/km.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2014 e ha effetto sino al 30 giugno 2018.

20 febbraio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

